

# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1224 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2019

**che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402 riguarda tutte le cartolarizzazioni, comprese quelle il cui prospetto deve essere compilato a norma del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> (denominate comunemente cartolarizzazioni «pubbliche») e quelle per le quali non è necessario redigere un prospetto (denominate comunemente cartolarizzazioni «private»). L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 fa riferimento alle cartolarizzazioni le cui informazioni sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, escludendo pertanto le cartolarizzazioni private. Per tenere conto di questa distinzione, il presente regolamento è stato suddiviso in sezioni distinte che specificano le informazioni da fornire in merito a tutte le cartolarizzazioni e le informazioni da fornire soltanto in merito alle cartolarizzazioni pubbliche.
- (2) La comunicazione di talune informazioni relative alla cartolarizzazione è necessaria per gli investitori e i potenziali investitori, in quanto consente loro di compiere effettivamente la dovuta diligenza e un'adeguata valutazione del rischio di credito delle esposizioni sottostanti, del rischio di modello, del rischio giuridico, del rischio operativo, del rischio di controparte, del rischio di gestione, del rischio di liquidità e del rischio di concentrazione. Le informazioni da comunicare dovrebbero inoltre essere sufficientemente dettagliate da consentire ai soggetti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 di monitorare in modo efficace il funzionamento globale dei mercati delle cartolarizzazioni, le tendenze relative ai portafogli di attività sottostanti, le strutture di cartolarizzazione, l'interconnessione tra le controparti e gli effetti della cartolarizzazione nel panorama macroeconomico generale dell'Unione.
- (3) Le cartolarizzazioni possono riguardare molti tipi di esposizioni sottostanti, quali prestiti, leasing, debiti, crediti o altri crediti commerciali che generano flussi di cassa. È pertanto opportuno stabilire requisiti di segnalazione su misura per i tipi di esposizioni sottostanti più importanti nell'Unione, tenendo conto sia delle consistenze sia della presenza geografica. È opportuno inoltre stabilire obblighi specifici di segnalazione per le esposizioni sottostanti «esoteriche» non rientranti tra i tipi più rilevanti, al fine di garantire la comunicazione di tutti i tipi di esposizioni sottostanti.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

